



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Ordinanza n. 30 del 30-05-2016

Prot. n. 0009076 del 31-05-2016

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente
Resp. Proc.: geom. Carlo Pajaro

Spett.le

Tommasini S.p.A.

via Caltana, n.169

30036 Santa Maria di Sala (VE)

Oggetto: PAGAMENTO INDENNITÀ PECUNIARIA (ART. 167 D.LGS.VO 42/04) per installazione di impianti tecnologici su immobile commerciale e nella sua area di pertinenza e diversa disposizione ed altezze dell'impianto fotovoltaico in copertura rispetto a quanto autorizzato, immobile sito in Caselle di Santa Maria di Sala (VE), via Grandi, n. 8, area censita al foglio 24 – mappale 630.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la richiesta di Compatibilità Paesaggistica presentata, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, al prot. gen.le in data 27.01.2016 al n° 0001273, dal sig. TOMMASINI ANTONIO nato a Pianiga (VE), il 10.06.1933, C.F. TMMNTN33H10G565V, residente in via Caltana, n.189, Villanova di Camposampiero (PD) in qualità di amministratore della ditta TOMMASINI S.p.A. con sede in Santa Maria di Sala (VE), via Caltana, n.169, P.IVA 03428840270, per installazione di impianti tecnologici su immobile commerciale e nella sua area di pertinenza e diversa disposizione ed altezze dell'impianto fotovoltaico in copertura rispetto a quanto autorizzato, immobile sito in Caselle di Santa Maria di Sala (VE), via Grandi, n. 8, area censita al foglio 24 – mappale 630.

Richiamata la Nota datata 11.02.2016 - prot. gen.le n. 0002059, con la quale è stato chiesto in data 11.02.2016, al Ministero dei BB.AA. e Paesaggistici, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

Visto il parere, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, datato 24.05.2016 prot. n. 0011885, acquisito al prot. gen.le in data 24.05.2016 al n. 008694 che così recita:

si comunica che gli interventi in argomento, effettuati sull'immobile in oggetto e nella sua area di pertinenza, sono compatibili con la valenza paesaggistica dell'area vincolata, in quanto le modifiche apportate non alterano i rapporti con il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 11 del 25.02.2005, con la quale sono stati adottati i criteri di calcolo dell'indennità risarcitoria delle opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo ambientale, di cui alla L. 326/03 e alla L. 308/04, e relative sanzioni amministrative;

Richiamato il D.Lgs.vo 22.01.2004, n. 42, ed in particolar modo l'art. 167 - comma 5;

Vista la Perizia di Valutazione per la Determinazione dell'Indennità Pecuniaria datata 25.05.2016, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Accertato che la sanzione per la violazione del vincolo paesaggistico-ambientale di cui all'art. 167 D.Lgs.vo 42/04, successivamente modificato dal D.Lgs.vo 157/06, risulta essere pari ad €. 258,00 (duecentocinquantottoeuro/00);

P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273

www.comune-santamariadisala.it - e-mail: info@comune-santamariadisala.it

- Vista la Legge 17.08.1942, n. 1150 e le successive modificazioni;
- Vista la Legge 28.02.1985, n. 47;
- Vista la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Legge Regionale 01.08.2003, n. 16;
- Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
- Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs.vo 06.06.2001, n. 380;
- Visto il D.Lgs.vo 22.01.2004, n. 42;
- Vista la Legge 15.12.2004, n. 308;
- Visto il D.Lgs.vo 24.03.2006, n. 157;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 25.3.1998, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;
- Richiamato l'art. 33 del vigente Statuto Comunale, in ordine alla sottoscrizione dei provvedimenti;
- Richiamata la L.R. 61/85 ed in particolare gli art. 91, 92 e 97;
- Richiamata il D.Lgs.vo 380/01 ed in particolare l'art. 33;
- Visto il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.,

INGIUNGE

alla Ditta:

TOMMASINI S.p.A. con sede in Santa Maria di Sala (VE), via Caltana, n.169, P.IVA 03428840270,

IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 167 D.LGS.VO 42/04, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL'ART. 27 DEL D.LGS.VO 157/06, QUANTIFICATA IN €. 258,00 (DUECENTOCINQUANTOTTO/00).

L'indennità di cui sopra dovrà essere pagata per intero, entro e non oltre 30 gg. dalla data di notifica della presente tramite:

- a) Conto Corrente Postale n. 15453301 intestato al comune di Santa Maria di Sala – Servizio Tesoreria;
- b) Bonifico Bancario ORDINARIO intestato alla MONTE DEI PASCHI DI SIENA, filiale di Caselle di S.M. di Sala 30036 (VE), via Noalese 254/A – CODICE IBAN: IT 14 F 01030 36300 000001535090;
- c) Bonifico Postale – IT69K0760102000000015453301;

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 – comma 4 L. 241/90 avverso la presente Ingiunzione è ammesso Ricorso al T.A.R. competente entro 60 gg. dalla data di notifica della stessa, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. sempre dalla data di notifica del presente Provvedimento.



Il Dirigente di Settore

Pajaro Carlo